

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI DELEGATI ASSEMBLEARI E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 1 RAPPRESENTANZA – A.C.S.E. – E.T.S. è un ente del terzo settore a carattere nazionale ed ampia base associativa, pertanto la partecipazione all'Assemblea Nazionale si basa su procedure di rappresentanza del corpo elettorale, rappresentato da tutti gli associati (soci individuali e collettivi), senza distinzioni o limitazioni, secondo i principi di democraticità.

Preliminarmente, come indicato dallo Statuto nazionale, si specifica che per soci collettivi si intendono gli enti (associazioni, società sportive, imprese sociali etc.) che si affiliano ad Acse-ets Nazionale e che rappresentano la base della struttura nazionale dell'ente mentre i soci individuali (tesserati) sono le persone fisiche che tramite i soci collettivi (o in via residuale direttamente tramite Acse-ets nazionale) si associano all'ente nazionale tramite la procedura di tesseramento.

Il presente regolamento specifica, integra ed amplia quanto stabilito dallo Statuto Nazionale. In caso di contrasto tra le seguenti disposizioni e quelle statutarie prevalgono quest'ultime.

ART. 2 DIRITTO DI VOTO e PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, possono esprimere il loro voto per la nomina dei propri rappresentanti e, se maggiorenni, concorrere alle cariche sociali.

Essendo Acse-Ets un ente di II livello la partecipazione ai processi decisionali dell'ente si esplica, solitamente, dapprima presso i consessi assembleari tenuti dai soci collettivi di riferimento e poi, successivamente, nelle varie assemblee a carattere territoriale / nazionale.

Pertanto i soci individuali usualmente partecipano ai processi decisionali dei soci collettivi tramite i quali risultano tesserati che, rappresentano, ex art. 10 dello Statuto nazionale, le strutture di base dell'ente Acse-ets.

Bisogna, tuttavia, distinguere l'operatività tra i soci collettivi (enti affiliati) ed i soci individuali (tesserati) all'ente nazionale.

SOCI COLLETTIVI:

hanno diritto di partecipazione e di voto i legali rappresentanti degli enti affiliati ad Acse-Ets (o loro eventuali delegati). Essi, in quanto regolarmente eletti all'interno delle proprie strutture, rappresentano l'espressione del principio di democraticità e partecipazione attiva dell'organismo di base e, pertanto, rappresentano anche tutti i soci individuali Acse-ets (tesserati) che hanno preso parte alle assemblee interne del socio collettivo.

Tale processo di espressione democratica viene meno per i soci collettivi costituiti in forma societaria e, pertanto, i soci individuali Acse-ets tesserati tramite quest'ultimi prenderanno parte alla vita democratica dell'ente nazionale nelle modalità di seguito indicate.

SOCI INDIVIDUALI:

I soci individuali (tesserati) partecipano alla vita associativa dell'ente nazionale tramite il socio collettivo che ha provveduto a tesserarli; Tuttavia soci collettivi dell'ente nazionale possono anche essere soggetti costituiti in forma societaria che, quindi, non consentono una partecipazione attiva alla propria gestione da parte dei singoli tesserati; In tal caso i soci individuali tesserati presso questa tipologia di socio collettivo, potranno partecipare al processo democratico dell'ente nazionale tramite apposita assemblea cosiddetta "residuale" convocata su base nazionale. Analogamente potranno

partecipare alla suddetta assemblea anche i soci individuali tesserati presso soci collettivi costituiti in forma associativa i quali non abbiano provveduto a conferire loro la qualifica di socio del proprio ente ma solo quella di tesserato (e pertanto socio individuale) di Acse-ets; sarà in tal caso onere del singolo socio individuale, venuto a conoscenza della convocazione dell'assemblea "residuale" nelle modalità indicate dal seguente art. 4, comunicare alla Segreteria nazionale l'intenzione di partecipare dichiarando di non possedere la qualifica di socio presso l'ente affiliato che ha provveduto a tesserarlo. La Segreteria nazionale procederà, svolti i controlli del caso, ad autorizzare la partecipazione all'assemblea "residuale".

ART. 3 DELEGATI – Nel presente Regolamento, per "delegati" si intendono i rappresentanti nominati annualmente, in base a criteri di proporzionalità, nelle rispettive assemblee territoriali (o di settore) in rappresentanza dei soci individuali (tesserati) e soci collettivi (enti affiliati) dell'ambito territoriale (o di settore) di competenza.

Possono essere eletti come delegati esclusivamente persone fisiche che risultano soci di Acse-ets. I soci individuali e collettivi privi di una rappresentanza territoriale (o di responsabile di settore) di riferimento, nominano i propri delegati in apposita assemblea tenuta su base nazionale e tramite piattaforma digitale e presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato (così detta "rappresentanza residua").

Il Presidente Nazionale, in virtù dei dati forniti dalla segreteria nazionale in base alle risultanze del gestionale Acse affiliazioni e tesseramenti, comunica, in sede di convocazione delle varie assemblee, il numero dei delegati spettanti a ciascun ambito territoriale (o specifico settore) e alla rappresentanza residua.

Il numero dei delegati viene assegnato seguendo il seguente schema:

DELEGATI PER I SOCI COLLETTIVI:

n. 1 delegato ogni 15 soci collettivi o frazione (dato consuntivo ultimo anno associativo).

DELEGATI PER SOCI INDIVIDUALI (solo per la "rappresentanza residua"):

n. 1 delegato ogni 2500 soci individuali o frazione (dato consuntivo ultimo anno associativo).

Esempi (nomi e cifre non reali, a mero titolo esemplificativo)				
Ambito territoriale (o di settore)	Soci collettivi	Soci individuali	Tot. Associati	Calcolo dei delegati
Provincia di Roma	3	/	3	$3 / 15 = 0,20 = 1 \text{ delegato}$
Settore Danza classica	17	/	17	$17 / 15 = 1,13 = 2 \text{ delegati}$
Rappresentanza residua	85	9110	9195	$85 / 15 = 5,66 = 6 \text{ delegati}$ $9110 / 2500 = 3,64 = 4 \text{ delegati}$

ART. 4 ASSEMBLEE PER LA NOMINA DEI DELEGATI – Le assemblee sono convocate a cura della rappresentanza territoriale (o responsabile di settore) di competenza. L'assemblea della rappresentanza residua sarà convocata dal Presidente nazionale per il tramite della Segreteria Nazionale con comunicazione sul sito internet e/o canali social dell'ente; Tale comunicazione ha effetto di notifica verso tutti i soci (individuali e collettivi) interessati, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto nazionale.

Qualora non si riuscisse a svolgere, per mancanza di partecipazione degli aventi diritto, l'assemblea per l'elezione dei delegati di un determinato territorio (settore) o "residuale" gli stessi non verranno nominati e/o sostituiti da altri delegati.

Qualora alle suddette assemblee si dovessero candidare quali delegati un numero di persone inferiore rispetto al numero di delegati da nominare (stabiliti come indicato al precedente art. 3) non sarà possibile attribuire le nomine vacanti né a coloro che si sono regolarmente candidati e siano risultati regolarmente eletti né ad alcun altro soggetto.

Le assemblee si svolgono:

- a) Su base territoriale (provincia e/o regione);
- b) Su competenza del responsabile di settore di specifica disciplina;
- c) Su base residuale (nazionale).

aa) Le rappresentanze territoriali provvedono ad indire, su impulso della Segreteria nazionale, la relativa assemblea per la nomina dei delegati spettanti ai soci collettivi ricadenti nella loro struttura territoriale. L'esito delle votazioni, con l'allegato verbale, sarà comunicato, prontamente e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, alla Segreteria Acse-ets nazionale. Le rappresentanze territoriali hanno, solitamente, competenza su base provinciale, tuttavia, come previsto da apposito regolamento nazionale, è possibile che le suddette rappresentanze gestiscano enti avente sede in diverse province o regioni. In tale caso si riterranno, comunque, di competenza della rappresentanza territoriale tutte le realtà che la stessa gestisce e che ad essa risultano attribuite tramite il portale affiliazioni/tesseramento nazionale.

bb) I responsabili di settore appositamente nominati (come da art. 32 dello Statuto nazionale) provvedono ad indire, su impulso della Segreteria nazionale, l'assemblea per la nomina dei delegati spettanti ai soci collettivi ricadenti nel loro settore. L'esito delle votazioni, con l'allegato verbale, sarà comunicato, prontamente e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, alla Segreteria Acse-ets nazionale.

I soci collettivi aderenti ad un settore di specifica disciplina partecipano solo, ed esclusivamente, alle assemblee indette dal responsabile di settore a cui fanno riferimento e, pertanto, qualora abbiano sede legale ricadente in un territorio ove è presente una rappresentanza territoriale quest'ultima non potrà procedere ad alcuna convocazione nei loro confronti per le proprie assemblee (onde evitare una duplicazione di voto e partecipazione assembleare).

cc) per tutti i soci collettivi che non ricadono sotto la competenza di una rappresentanza territoriale o di un responsabile di settore sarà indetta, dal Presidente nazionale, una assemblea "residuale" per procedere alla nomina dei delegati.

Il Presidente nazionale procede, anche, ex art. 19 dello Statuto nazionale, alla convocazione di un'altra assemblea "residuale" per la nomina dei delegati dei soci individuali che sono tesserati in via diretta ad Acse-Ets nonché dei soci individuali indicati al precedente art. 2 alla voce "SOCI INDIVIDUALI" che non hanno potuto prendere parte al processo decisionale del socio collettivo che li ha tesserati.

Le assemblee su "base residuale" si tengono sempre in modalità telematica/videoconferenza e si ritengono svolta presso il luogo in cui si trova fisicamente il Presidente nazionale (o suo delegato). Per consentire la partecipazione a tutti i soci, qualora il numero dei partecipanti sia particolarmente elevato, potranno essere svolte più assemblee. Tutti i soci, preso atto della convocazione come

indicato dall'art. 9 dello Statuto nazionale, dovranno, tassativamente, comunicare la propria intenzione di partecipare all'assemblea almeno 72 ore prima della data fissata in modo da consentire alla Segreteria nazionale di procedere con tutte le incombenze del caso (creazione della stanza virtuale, eventuali plurime assemblee, controllo del diritto di partecipazione etc.). In caso di mancata richiesta di partecipazione non sarà possibile l'accesso alla stanza virtuale presso la quale si terrà l'assemblea.

Tutti i soggetti tenuti alla convocazione e svolgimento delle assemblee sopra descritte (rappresentati territoriali/delegati – responsabili di settore – Presidente/Segreteria nazionale) sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:

Assemblea dei soci collettivi:

All'assemblea dei soci collettivi prenderanno parte i legali rappresentanti delle realtà affiliate o eventuali loro sostituti che siano soci ACSE-ETS e muniti di delega scritta.

Nelle assemblee tenute dai soci collettivi, in virtù dell'art. 19 dello Statuto nazionale, i voti spettanti ai singoli soci per l'elezione dei delegati vengono attribuiti in base al numero dei tesserati attivi (dato consuntivo ultimo anno associativo) che ogni socio collettivo detiene, seguendo il seguente schema:

da 1 a 100 tesserati = 1 voto

da 101 a 250 tesserati = 2 voti

da 251 a 500 tesserati = 3 voti

da 501 a 1000 tesserati = 4 voti

da 1001 tesserati in su = 5 voti

Indipendentemente dal numero di voti di cui dispone, ogni socio collettivo potrà esprimere una sola preferenza. Vengono eletti delegati coloro che ricevono il maggior numero di voti, in caso di parità di voti viene eletto delegato la persona più anziana. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

Assemblea dei soci individuali (di competenza esclusivamente Nazionale):

Nell'assemblea tenuta dai soci individuali ad ognuno è riconosciuto un singolo voto per l'elezione del delegato.

Vengono eletti delegati coloro che ricevono il maggior numero di voti, in caso di parità di voti viene eletto delegato la persona più anziana. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

ART. 5 CANDIDATURE – Ciascun socio maggiorenne, senza distinzioni o limitazioni, ha facoltà di candidarsi quale delegato a condizione che sia in regola con i pagamenti delle quote sociali e non abbia ricevuto provvedimenti sanzionatori dall'ente nazionale nel corso degli ultimi 5 anni.

Coloro che intendono candidarsi devono far pervenire la propria candidatura all'organo che indice l'assemblea entro e non oltre 5 giorni antecedenti alla data fissata per la suddetta riunione. Il soggetto che indice l'assemblea ha il compito di verificare, preventivamente, la validità delle candidature ricevute e, nel caso, comunicare le eventuali esclusioni per i motivi indicati nel presente articolo. Avverso il provvedimento di esclusione dalla candidatura sarà possibile presentare un ricorso di urgenza al Presidente Nazionale il cui giudizio è insindacabile.

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 6 CALENDARIO ASSEMBLEARE – L'organizzazione dell'assemblea nazionale segue il seguente calendario:

- entro e non oltre 30 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea nazionale: comunicazione del nominativo dei delegati assembleari alla Segreteria Nazionale da parte delle rappresentanze territoriali (o di settore) e residua (unitamente alla consegna di copia del verbale dell'assemblea tenuta);
- entro e non oltre 15 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea nazionale: comunicazione delle candidature alle cariche sociali (nel caso che l'assemblea nazionale venga convocata per le suddette elezioni) alla Segreteria Nazionale;
- entro il giorno 30 Aprile: svolgimento dell'assemblea nazionale in seconda convocazione (29 Aprile in prima convocazione).

ART. 7 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE - Hanno diritto di partecipazione all'assemblea nazionale con diritto di parola e di voto i delegati di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Hanno diritto di partecipazione all'assemblea nazionale con solo diritto di parola: il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, il Revisore Nazionale, i membri del Collegio dei Garanti. Essi hanno anche diritto di voto nel solo caso siano anche delegati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento; tuttavia non potranno esprimere il voto sull'approvazione del bilancio/rendiconto o su eventuali azioni di responsabilità intraprese nei loro confronti come previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale.

Possono partecipare all'assemblea, in qualità di spettatori, anche soggetti esterni all'associazione. A titolo esemplificativo possono essere invitati: personalità politiche, rappresentanti di spicco del mondo del Non-profit, docenti universitari, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Rappresentanti di enti partner di Acse-ets, etc.. L'invito sarà a discrezione del Presidente nazionale. Tali soggetti potranno prendere parola, su invito del Presidente della Commissione Assembleare, ma non hanno alcun diritto di voto o di intervento sui temi all'ordine del giorno. È riconosciuta loro la possibilità del rimborso spese come disciplinata al seguente art. 10.

ART. 8 DELEGHE – Ciascun delegato può trasmettere il proprio diritto di voto ad un altro delegato. Ciascun delegato può rappresentare un massimo di altri due delegati, oltre a sé stesso.

ORGANI ASSEMBLEARI

ART. 9 ORGANI ASSEMBLEARI - Gli organi demandati a gestire l'Assemblea Nazionale sono i seguenti:

1. Il Presidente Nazionale: presiede l'assemblea e garantisce la regolare esecuzione dei lavori assembleari;
2. Il Segretario Verbalizzante: viene nominato dal Presidente Nazionale, tra i soci presenti, al fine di verbalizzarne i lavori;
3. la Commissione Assembleare: normata dal successivo articolo 10 del presente Regolamento.

4. la Commissione Statuto: normata dal successivo articolo 11 del presente Regolamento.

ART. 10 COMMISSIONE ASSEMBLEARE - La Commissione Assembleare è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti e si insedia a partire da trenta giorni antecedenti l'assemblea. Essa nomina al suo interno un presidente e un segretario e svolge i seguenti compiti:

1. verifica che il numero di delegati attribuiti a ciascun ambito territoriale e alla rappresentanza residua sia correttamente calcolato sulla base del numero degli associati, con riferimento all'anno sociale appena concluso.
2. sovrintende a tutte le operazioni assembleari prima, durante e dopo l'assemblea nazionale;
3. verifica la validità delle candidature;
5. predispone il materiale assembleare;
6. esamina e delibera su eventuali ricorsi;
7. sovrintende le operazioni di voto ed effettua lo scrutinio;
8. redige il verbale di tutte le sue attività da allegare agli atti assembleari;
9. conclude la sua attività dopo la redazione del verbale finale.

Ai membri della commissione è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute in occasione dell'assemblea (trasferimenti, ristori, pernotti se necessari etc.). L'importo è stabilito per i trasporti con mezzi propri tramite l'utilizzo della tabella ACI (entro il limite di € 0,25 per Km oltre gli eventuali pedaggi e parcheggi) mentre per trasporti con treno con il pagamento del biglietto di II classe o trasporti aerei con il pagamento del biglietto in economy class. Le spese di pernottamento saranno rimborsabili solo allorché sia stata contattata, prima della prenotazione, la segreteria nazionale la quale dovrà comunicare, dopo aver interpellato il Presidente nazionale, l'eventuale assenso; In mancanza non potrà essere richiesto il rimborso della spesa sostenuta. I rimborsi pasti verranno elargiti, seguendo un principio di economicità, previa esibizione del giustificativo di spesa e comunque nel limite di € 50,00 giornalieri.

ART. 11 COMMISSIONE STATUTO - La Commissione Statuto è composta da un presidente e due membri nominati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti ed ha il compito di predisporre le eventuali modifiche statutarie da porre all'attenzione dell'Assemblea Nazionale, sulla base delle proposte pervenute entro la fine dei lavori stessi.

Ove lo ritenga opportuno, è facoltà dell'Assemblea Nazionale, una volta deliberati gli indirizzi delle modifiche statuarie, delegare il Consiglio Nazionale alla stesura ed adozione del testo definitivo. Ai membri della commissione statuto sono riconosciuti i rimborsi spese indicati al precedente articolo 10).

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 12 OPERAZIONI DI VOTO - Le procedure di voto garantiscono la proporzionalità della rappresentanza territoriale, sulla base del numero degli associati, facendo riferimento al loro numero relativo all'anno sociale appena chiuso al 31/12.

Le operazioni di voto avvengono per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

ART. 13 ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE - Le candidature alla carica di Presidente Nazionale dovranno pervenire alla Commissione Assembleare o alla Segreteria Nazionale entro e non oltre la quindici giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea nazionale.

Ciascuna proposta di candidatura dovrà essere presentata dal candidato e supporta da almeno tre delegati. Ciascun delegato può sostenere un'unica candidatura. In sede assembleare, la Commissione verificherà l'effettivo supporto da parte dei delegati.

Nel caso di più candidature, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel primo scrutinio. Nella votazione di ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

Qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione e l'assemblea può deliberare l'elezione per acclamazione.

ART. 14 ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE - Le candidature alla carica di Consigliere Nazionale dovranno pervenire alla Commissione Assembleare o alla Segreteria Nazionale entro e non oltre la quindici giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea nazionale. Le candidature saranno elencate in un'apposita lista, in ordine cronologico di arrivo. L'assemblea nazionale delibera, a voto palese, il numero dei membri da eleggere.

I delegati potranno esprimere preferenze solo ed esclusivamente in favore dei candidati di cui sia pervenuta regolare candidatura e, di conseguenza, che siano elencati nelle schede predisposte per la votazione. Il numero massimo delle preferenze che si potranno esprimere è pari al numero dei membri da eleggere. Nel caso una scheda esprima un numero superiore di preferenze, saranno considerate valide le prime in ordine di lista. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

RICORSI

ART. 15 RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI - I candidati che ritengono lesi i propri diritti in sede assembleare possono proporre ricorso alla Commissione assembleare, unicamente per le seguenti motivazioni:

1. irregolare ammissione delle candidature;
2. errato conteggio dei voti attribuiti a sé e/o agli altri candidati concorrenti alla medesima carica;
3. errata verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

Il ricorso deve essere:

1. preannunciato per iscritto entro trenta minuti dalla proclamazione degli eletti;
2. proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
3. consegnato a mano (o tramite mail se l'assemblea si tiene tramite mezzi di telecomunicazione a distanza) alla Commissione assembleare entro un'ora dal termine dell'assemblea.

La Commissione assembleare esamina il ricorso e delibera entro quindici giorni. La decisione della Commissione assembleare è inappellabile e deve essere notificata al ricorrente, ai contro interessati e al Presidente Nazionale.



ART. 16 INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI IN CASO DI RICORSO – In caso di ricorso presentato avverso la elezione di una o più cariche sociali, ivi compreso il Presidente Nazionale, la proclamazione e l'insediamento saranno posticipati dopo la decisione della Commissione Assembleare, nelle cui more l'organo sociale sarà sostituito dal Presidente Nazionale uscente, in funzione di supplenza con esclusivi poteri di ordinaria amministrazione.

ACSE E.T.S.